ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
3 maggio 1985 *

Nei procedimenti riuniti 67, 68 e 70/85 R,

Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Zevenhuizen,

e

Johannes Wilhelmus van Vliet, orticoltore, residente in Uithoorn, Vuurlijn 27,

entrambi con l'avv. A. J. Braakman, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Lambert H. Dupong, 14 A, rue des Bains (procedimento 67/85 R),

Landbouwschap, con sede in L'Aia, con l'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lambert H. Dupong, 14 A, rue des Bains (procedimento 68/85 R),

e

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. D. J. Keur, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli affari esteri, L'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.-M.-Spoo (procedimento 70/85 R),

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. R.C. Fischer, in qualità d'agente, e con domicilio eletto presso il sig. Georges Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Seidel, Ministerialrat, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la cancelleria dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania,

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'incaricato d'affari sig. Ib Bodenhagen, Ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II,

* Lingua processuale: l'olandese.

e

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. R.N. Ricks, del Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Regno Unito, 28, boulevard Royal,

intervenienti,

procedimenti vertenti sulla domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 13 febbraio 1985, n. C(85) 284 def., destinata al Regno dei Paesi Bassi e relativa alla tariffa del gas naturale per l'orticoltura olandese (GU 1985, L 97, pag. 49),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la presente

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 14 marzo 1985, il governo del Regno dei Paesi Bassi ha chiesto (procedimento 70/85 R) che venisse sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 13 febbraio 1985 n. C(85) 284 def., destinata al Regno dei Paesi Bassi e relativa alla tariffa del gas naturale per l'orticoltura olandese, fino alla pronuncia della Corte nel procedimento principale o, in subordine, qualora la domanda di sospensione non possa essere accolta, che venisse fissato un nuovo termine per l'esecuzione della decisione impugnata, pari a due mesi a decorrere dalla data della relativa ordinanza. Lo stesso giorno, il governo del Regno dei Paesi Bassi ha depositato un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione.

2 Con atti depositati in cancelleria il 15 marzo 1985, la Kwekerij Gebroeders Van der Kooy e il sig. Van Vliet, entrambi orticoltori (procedimento 67/85 R) e la Landbouwschap, organizzazione che rappresenta fra l'altro gli interessi dell'orticoltura nei Paesi Bassi (procedimento 68/85 R) hanno chiesto a loro volta la sospensione dell'esecuzione della decisione 13 febbraio 1985 fino alla pronuncia della

Corte nel procedimento principale. Lo stesso giorno, i richiedenti hanno depositato un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. Per il caso che il presidente neghi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, i richiedenti chiedono che la Corte voglia ingiungere alla Commissione di mantenere in vigore la decisione anche se questa venisse eseguita in un modo qualsiasi, dal governo olandese. I richiedenti hanno infatti interesse a che il procedimento ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE venga portato a termine.

3 Risulta che i tre procedimenti 67/85 R, 68/85 R e 70/85 R sono connessi per l'oggetto e che né le parti né l'avvocato generale sollevano obiezioni contro la loro riunione. I tre procedimenti vanno quindi riuniti ai fini della presente ordinanza.

4 Con ordinanze del 25 aprile 1985 i governi del Regno Unito, della Repubblica federale di Germania e della Danimarca sono stati ammessi ad intervenire nel procedimento 70/85 R, a sostegno della convenuta. Con ordinanza dello stesso giorno, il governo della Danimarca è stato ammesso ad intervenire anche nei procedimenti 67/85 R e 68/85 R, a sostegno della convenuta.

5 La decisione della Commissione, di cui è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione, stabilisce all'art. 1 che la tariffa olandese del gas naturale applicata dal 1° ottobre 1984 per l'orticoltura in serra è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE e dev'essere soppressa. L'art. 2 dispone che il Regno dei Paesi Bassi deve comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 1985, i provvedimenti da esso adottati per conformarsi a quanto disposto dall'art. 1.

6 Detta tariffa del gas naturale per l'orticoltura, che doveva applicarsi dal 1° ottobre 1984 al 1° ottobre 1985, veniva comunicata alla Commissione con telex 4 ottobre 1984 dalla rappresentanza permanente olandese. L'11 ottobre 1984, in seguito a tale telex, la Commissione chiedeva al ministro olandese dell'agricoltura ulteriori informazioni e osservava che, conformemente all'art. 93, n. 3, del trattato, gli Stati membri non possono dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione finale che conclude il procedimento di esame.

7 Il 27 novembre 1984 la Commissione dava inizio al procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato ed invitava il governo olandese a presentare le proprie osservazioni entro un termine di tre settimane. Nel contempo, essa chiedeva al governo olandese di adottare i provvedimenti necessari affinché venisse sospesa l'esecuzione della misura di aiuto in questione e gli contestava di aver applicato detta misura in violazione dell'art. 93, n. 3. La Commissione ricordava che i relativi vantaggi economici potevano formare oggetto di una domanda di rimborso. Con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale le persone interessate venivano invitate a presentare le loro osservazioni. Detta comunicazione ricordava nuovamente l'effetto sospensivo del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, e indicava espressamente che qualsiasi aiuto concesso prima della decisione finale adottata nell'ambito di detto procedimento può formare oggetto di una domanda di rimborso (GU C 326, pag. 3).

8 A tal riguardo è opportuno segnalare che la Commissione, dopo lunghi studi risalenti agli anni '70, aveva già adottato, il 15 dicembre 1981, una decisione relativa alla tariffa preferenziale del gas naturale a favore degli orticoltori olandesi (GU 1982, L 37, pag. 29). Tale decisione imponeva al governo olandese l'obbligo di sopprimere, entro il 1° ottobre 1982, la tariffa preferenziale per l'orticoltura con un allineamento della tariffa orticola sulla tariffa industriale. Mentre un ricorso contro tale decisione era ancora pendente dinanzi alla Corte, tra il governo olandese e i rappresentanti dell'orticoltura riuniti in seno alla « Landbouwschap », avevano luogo trattative che sfociavano, il 1° aprile 1983, in un accordo sul graduale allineamento della tariffa orticola sulla tariffa industriale.

9 Nel settembre del 1984, trattative svoltesi tra la Landbouwschap e la società olandese di distribuzione del gas « Gasunie » conducevano ad un nuovo contratto per il periodo 1° ottobre 1984 — 1° ottobre 1985. La decisione impugnata nel caso di specie vieta l'applicazione di tale contratto.

10 Secondo i *richiedenti* nei procedimenti 67/85 R e 68/85 R, dal contenuto di tale decisione risulta che questa li riguarda direttamente ed individualmente, benché sia formalmente destinata al Regno dei Paesi Bassi. La landbouwschap sottolinea inoltre che, avendo essa sottoscritto il contratto cui si riferisce la decisione impugnata, non si può mettere in dubbio che la decisione della Commissione la riguardi individualmente.

11 Quanto al merito, tutti i richiedenti sostengono che la Gasunie è un'impresa di diritto privato e che le autorità pubbliche non dispongono di alcun mezzo giuridico per influire, a priori o a posteriori, sul risultato delle trattative riguardanti il prezzo del gas naturale che costituisce oggetto del contratto criticato dalla Commissione. A loro avviso, nella decisione impugnata, la Commissione ha ecceduto i limiti della propria competenza quando ha ingiunto alle autorità olandesi di adottare i provvedimenti menzionati nel dispositivo; d'altra parte, essa non ha specificato il modo in cui i Paesi Bassi devono adottare le misure menzionate nel dispositivo della decisione, venendo così meno all'obbligo della motivazione.

12 I richiedenti sostengono, in secondo luogo, che in precedenza la Commissione ha sempre tenuto conto della situazione specifica dell'orticoltura in serra nei Paesi Bassi, ed ha ritenuto che detta situazione giustificasse il fatto che la tariffa del gas naturale da applicarsi all'orticoltura si allontanasse a lungo termine ed in modo considerevole dal prezzo corrispondente della nafta pesante. Ad esempio, in una comunicazione del 30 ottobre 1984, indirizzata al Consiglio e relativa al gas naturale (COM(84) 583 def.) la Commissione ha ammesso che il « gas naturale si trova a dover far fronte ad una sempre più serrata concorrenza intercombustibile e le società di trasmissione del gas naturale hanno bisogno di una maggiore flessibilità di prezzo e di condizioni di fornitura ».

13 Secondo i richiedenti, l'adozione della tariffa speciale per l'orticoltura è senz'altro difendibile dal punto di vista economico e comunque necessaria per evitare che gli orticoltori passino in gran parte all'uso del carbone. Per vari motivi, più facilmente nel settore in questione che per altre categorie d'imprese industriali, la riconversione al carbone può essere considerata come un'alternativa economicamente valida. La decisione impugnata, nella parte in cui non tiene conto di queste considerazioni, contrasta, secondo i richiedenti, con l'art. 92 del Trattato o perlomeno con l'art. 190, perché la Commissione non avrebbe indicato chiaramente sotto quale profilo detta tariffa del gas naturale da applicarsi all'orticoltura costituirebbe un aiuto; la Commissione si sarebbe limitata a riprodurre i risultati dei propri calcoli, senza indicare il metodo da essa seguito e ciò renderebbe impossibile qualsiasi controllo.

14 A loro avviso, il mercato del consumo del gas nel settore dell'orticoltura in serre va considerato come un mercato « in causa » distinto, ed è quindi impossibile basarsi sul confronto tra la tariffa del gas naturale da applicarsi all'agricoltura e la tariffa industriale per accertare l'esistenza di un aiuto. Inoltre, non vi è una tariffa industriale unica, ma diverse tariffe, differenziate a seconda dei consumatori, fatto di cui la decisione non terrebbe conto. Infine, qualsiasi confronto della tariffa del gas

naturale da applicarsi all'agricoltura va effettuata rispetto a categorie di imprese industriali alle quali la Gasunie applica dei pari prezzi differenziati. Non prendendo in esame questi aspetti la Commissione avrebbe violato i principi della diligenza, del rispetto del legittimo affidamento e della proporzionalità, o quantomeno, l'art. 190 del trattato. D'altra parte, l'art. 92 non attribuirebbe alla Commissione il potere di intervenire nel complesso della politica delle tariffe del gas naturale, ragion per cui il suo intervento costituirebbe uno sviamento di potere.

15 I richiedenti sostengono che un radicale aumento del prezzo del gas naturale, di 5 centesimi circa per metro cubo, quale pare essere richiesto dalla Commissione, determinerebbe un danno irreparabile per l'orticoltura in serra nei Paesi Bassi, creando una situazione di perdita continua. Al momento attuale già il 25% delle imprese non possono più far fronte a tutti i loro obblighi. In caso d'aumento del prezzo del gas di 5 centesimi, il 30-35% delle imprese si troverebbero in tale situazione. Per il richiedente van Vliet l'aumento prospettato significherebbe il fallimento. Circa 3 000 altre imprese verrebbero a trovarsi in serie difficoltà e un certo numero di esse scomparirebbe.

16 L'aumento di 5 centesimi circa per metro cubo del valore limite a partire dal quale si verifica il passaggio al carbone e la presa in considerazione del prezzo del gasolio pesante richiesta dalla Commissione implicherebbe che, se venisse eseguita la decisione di cui trattasi, le parti interessate dovrebbero assumere tali elementi come punto di partenza nelle loro trattative riguardanti il prezzo del gas naturale, da applicarsi all'orticoltura a decorrere dal 1° ottobre 1985. In tal modo la decisione limiterebbe il margine di contrattazione, il che comporterebbe la fissazione di prezzi più alti. Secondo i richiedenti non è del resto affatto chiaro a chi dovrebbero rivolgersi, per chiedere la restituzione dell'indebito, gli orticoltori cui il prospettato aumento di prezzo dovesse causare un danno grave, ma non irreparabile. L'esecuzione della decisione impugnata determinerebbe il passaggio al carbone di circa 1000 orticoltori, con tutte le relative conseguenze dannose per l'ambiente. In effetti, numerosi orticoltori sarebbero tecnicamente ed economicamente in grado di passare abbastanza rapidamente al carbone. Uno di questi sarebbe, in particolare, la richiedente Van der Kooy.

17 Se il prezzo del gas naturale venisse improvvisamente modificato, gli agricoltori non potrebbero più modificare il piano di coltura esistente e ridurrebbero quanto più possibile il consumo del gas, danneggiato in tal modo la qualità dei prodotti.

Essi dovrebbero inoltre iniziare le coltivazioni più tardi. Ciò determinerebbe, per gli orticoltori, problemi di liquidità dovuti:

— a gravi insufficienze relativamente all'approvvigionamento del mercato tra febbraio e maggio;

— a gravi eccedenze nell'approvvigionamento del mercato tra maggio e novembre;

— al coincidere del raccolto olandese e del raccolto di altri paesi, il che comporterebbe una maggiore riduzione dei prezzi e, di conseguenza, problemi economico-sociali per tutte le imprese comunitarie analoghe, in particolare quelle situate nelle regioni mediterranee della Comunità;

— a chiusure di aziende e ad una disoccupazione crescente tanto nel settore della coltivazione, quanto nel settore delle imprese di distribuzione e di trasporto, nonché presso i fornitori; ogni persona che lavora nell'orticoltura procura infatti lavoro ad almeno una persona in un settore diverso;

— ad un minore rendimento dei beni immobilizzati, fra l'altro degli investimenti effettuati per economizzare energia;

— alla riduzione del volume delle vendite della Gasunie ed ai costi più elevati per gli orticoltori, ancora presenti sul mercato, sui quali verrebbero trasferiti i costi di infrastruttura.

18 Infine, l'urgenza dell'ordinanza richiesta deriverebbe dal fatto che l'art. 2 della decisione controversa fissa al 15 marzo 1985 la data entro la quale il governo olandese deve comunicare alla Commissione le misure da esso adottate per sopprimere l'aiuto.

19 La *Commissione* ha contestato la ricevibilità della domanda presentata dai richiedenti nei procedimenti 67/85 R e 68/85 R. A suo dire, l'aiuto criticato nella decisione impugnata favorisce tutti gli orticoltori olandesi che usano il gas naturale. Non si tratta dunque di un aiuto individuale a favore di un'impresa determinata. La ricevibilità della domanda è tanto più dubbia in quanto i beneficiari dell'aiuto, vale a dire gli orticoltori, sono probabilmente tenuti ad accettare le tariffe approvate dal ministro.

20 A maggior ragione la domanda è irricevibile, secondo la Commissione, per quanto riguarda la Landbouwschap, che — a differenza degli orticoltori — non trae alcun vantaggio economico dall'aiuto. Il solo fatto che la Landbouwschap debba intraprendere nuove trattative sulla tariffa del gas naturale — trattative il cui risultato è comunque soggetto all'approvazione ministeriale — non basta, a suo avviso, per rendere ricevibile la domanda. Dall'art. 71 della legge olandese sull'organizzazione economica qual è stato interpretato dallo Hoge Raad, risulterebbe che nei Paesi Bassi la Landbouwschap, in quanto « Bedrijfschap », non può chiedere al giudice civile un provvedimento quale rappresentante degli interessi privati di singole imprese non menzionate nominativamente. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulterebbe che un'organizzazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere direttamente ed individualmente lesa da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria (sentenza 18 marzo 1975, causa 72/74, Union syndicale/Consiglio, Racc. pag. 401).

21 Quanto al merito, la Commissione rammenta che nella sua decisione essa ha indicato in modo dettagliato perché, a suo avviso, lo stato può esercitare un'influenza decisiva sulla fissazione delle tariffe. Lo stato detiene direttamente o indirettamente il 50% del capitale della Gasunie. Pur non avendo, tenuto conto dello statuto di questa, la possibilità di imporre direttamente le sue decisioni, lo Stato può impedire l'esecuzione di decisioni che non ritenga opportune. Inoltre, i prezzi decisi dalla Gasunie devono essere approvati dal ministro prima di poter essere applicati. La Gasunie può senza dubbio permettersi di concedere ad un gruppo determinato di acquirenti, come quello degli orticoltori, una tariffa vantaggiosa, se il governo lo richiedesse, e ciò tanto più che il conseguente mancato guadagno andrebbe per l'85-90% a carico dello stato. Quanto all'applicazione dell'art. 92, sostanzialmente si dovrebbero prendere in considerazione gli effetti dell'aiuto, non già la situazione degli enti che distribuiscono l'aiuto (sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, *Steinike & Weinlig*, Racc. pag. 595; e 30 gennaio 1985, causa 290/83, *Commissione / Francia*, ancora inedita).

22 Secondo la Commissione, l'argomento relativo all'eventuale sostituzione del gas naturale con il carbone è stato dedotto solo tardivamente, e non è provato che i calcoli concernenti il rapporto di concorrenza fra il gas naturale ed il carbone nell'orticoltura siano stati assunti come base per la determinazione della tariffa. La Commissione sostiene che la questione del se la tariffa del gas naturale per l'orticoltura possa essere considerata una tariffa concorrenziale nei confronti del car-

bone può essere esaminata, tenuto conto dei suoi aspetti tecnici, soltanto nel procedimento principale e che, di conseguenza, nel procedimento sommario si dovrebbe ritenere che giustamente la Commissione ha applicato, nei confronti di detta tariffa, la procedura stabilita dall'art. 93, n. 2.

23 A torto, secondo la Commissione, il governo olandese ha autorizzato l'applicazione della nuova tariffa per l'orticoltura prima che la Commissione stessa avesse potuto avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, e prima che tale procedimento avesse portato ad una decisione finale. Il provvedimento provvisorio richiesto sarebbe dunque manifestamente incompatibile con l'art. 93, n. 3, ultima frase. Esso metterebbe l'aiuto olandese, istituito in violazione di questa disposizione, su un piano di parità con aiuti esistenti e legittimamente istituiti, privando in tal modo detta disposizione della sua forza vincolante o favorendone addirittura l'inosservanza. Nel caso di specie, è invece la Commissione che avrebbe potuto chiedere un provvedimento provvisorio allo scopo di obbligare i Paesi Bassi a sospendere l'applicazione della nuova tariffa sino alla conclusione del procedimento di cui all'art. 93, n. 2.

24 Per quanto riguarda la pretesa imprecisione sostanziale della decisione, la Commissione sottolinea la differenza esistente tra una decisione negativa adottata nei confronti di un aiuto esistente e la decisione negativa adottata nei confronti di un progetto diretto ad istituire o a modificare un aiuto. La Commissione deduce di aver scientemente evitato di indicare le misure che il governo olandese avrebbe dovuto adottare per porre fine all'incompatibilità con il mercato comune, com'era espressamente autorizzata a fare in base all'art. 93, n. 2, 1° comma.

25 Quanto all'asserita insufficienza di motivazione, la Commissione sostiene di aver tenuto sufficientemente conto delle caratteristiche dell'orticoltura, nei limiti in cui queste appaiono rilevanti per valutare la situazione di concorrenza tra il carbone ed il gas naturale in detto settore.

26 La decisione riguarda, secondo la Commissione, un aiuto concesso irregolarmente e non era necessario ch'essa impartisse allo Stato membro un termine per sopprimerlo o modificarlo (sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, *Italia / Commissione*, Racc. pag. 709). La decisione non autorizzava i Paesi Bassi a mantenere in vigore la tariffa in questione sino al 15 marzo 1985, ma esigeva che i Paesi Bassi comunicassero prima di tale data come si fossero conformati al divieto di

applicare detta tariffa. Una decisione negativa ai sensi dell'art. 93, nn. 2 e 3, dev'essere eseguita il più rapidamente possibile. Ciò non osta a che, dopo la sua emanazione, continuino le consultazioni sul modo in cui l'aiuto può essere modificato.

27 Quanto al pregiudizio grave e irreparabile assertivamente subito, la Commissione fa valere che uno Stato membro il quale non adempie taluni obblighi ad esso incombenti in forza del trattato non dovrebbe trovarsi in una situazione più favorevole di quella degli Stati membri che si conformano al trattato. L'obbligo di non dare attuazione all'aiuto progettato prima della decisione finale della Commissione è imposto dal trattato stesso e non può quindi essere soppresso con un procedimento sommario ai sensi dell'art. 185 del trattato CEE. Il pregiudizio che nel caso di specie deriverebbe agli agricoltori non è così grave fintantoché sussista la possibilità che la tariffa vantaggiosa venga approvata dalla Commissione o, eventualmente, dalla Corte. Nel caso di specie, la tariffa stabilita per l'orticoltura è manifestamente più vantaggiosa della tariffa industriale, a differenza di quanto si verificava sotto il regime anteriore, in cui la tariffa orticola era allineata sulla tariffa industriale.

28 Secondo la Commissione, nel valutare il pregiudizio assertivamente derivante all'orticoltura olandese dall'applicazione della decisione, non si può non tener conto del fatto che durante l'inverno 1984/85 tale settore aveva beneficiato di un aiuto illegittimo e che era noto che la Commissione si era riservata la facoltà di recuperare tale aiuto. Di conseguenza, nello stabilire i loro piani di coltura, gli orticoltori olandesi avrebbero dovuto tener conto del fatto che la tariffa preferenziale non era un criterio affidabile per le loro decisioni. A ciò si aggiunge la circostanza che i piani di coltura per la campagna invernale 1984/85 erano, probabilmente, ancora basati sulla tariffa vigente prima del 1° ottobre 1984, per cui, sotto questo profilo, l'applicazione della nuova tariffa preferenziale costituiva un vantaggio imprevisto. Un aiuto provvisoriamente autorizzato nell'ambito di un procedimento sommario non può costituire una base solida per le decisioni degli orticoltori, ma ha piuttosto il carattere di un temporaneo allineamento dei costi.

29 La Commissione si chiede inoltre se sia compatibile con il regime stabilito dal trattato, il quale permette soltanto al Consiglio di derogare in casi eccezionali, deliberando all'unanimità, alle norme comunitarie, il fatto che l'esecuzione della decisione della Commissione venga sospesa con un provvedimento giurisdizionale d'urgenza e che i Paesi Bassi siano in tal moto autorizzati, sia pure a titolo provvisorio, ad istituire un nuovo aiuto.

30 Secondo la Commissione, i calcoli del governo olandese relativi alle conseguenze dell'aumento della tariffa sulla struttura dei costi dell'orticoltura nei Paesi Bassi dimostrano in modo significativo in qual misura la tariffa preferenziale migliori la posizione concorrenziale dell'orticoltura olandese sul mercato comune — e la abbia già illegittimamente migliorata nell'inverno scorso — a spese dell'orticoltura degli altri Stati membri.

31 Quanto al preteso pericolo che si verifichi il passaggio al carbone, con le conseguenze nefaste che ne deriverebbero per l'ambiente e per la redditività della Gasunie, la decisione non vieta, secondo la Commissione, di rendere priva di interesse tale riconversione per mezzo di una tariffazione concorrenziale, ma vieta soltanto tariffe preferenziali che abbiano, come quella di cui trattasi, carattere di sovvenzione.

32 Gli *Stati intervenienti* hanno sostenuto, dal canto loro, che la sospensione della decisione causerebbe ad essi un danno grave ed irreparabile. Il governo del Regno Unito ha fatto valere, in particolare, che l'aiuto concesso agli orticoltori olandesi rappresenta da un terzo a tre quarti del profitto globale di un produttore medio. Da quando è stata istituita, nel 1978, la tariffa preferenziale ha permesso agli orticoltori olandesi di raddoppiare la loro quota sul mercato dei pomodori e dei cetrioli nel Regno Unito. Nell'intero mercato dei pomodori della Comunità, gli orticoltori olandesi hanno ugualmente raddoppiato le vendite, poiché la loro quota di mercato è passata dal 31% al 65%. Tale sviluppo ha contemporaneamente portato, nel Regno Unito, alla riduzione sostanziale delle coltivazioni in serra, la cui superficie è passata da 582 ettari nel 1978 a 394 ettari nel 1984. È stato inoltre sostenuto che, a medio termine, gli orticoltori olandesi, che determinano i prezzi sul mercato europeo, potrebbero trasferire sul consumatore l'aumento del prezzo del gas.

33 A termini dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, quando reputi che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e adottare ogni altro provvedimento provvisorio in conformità agli artt. 185 e 186 del trattato CEE.

34 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, provvedimenti del genere possono venire in considerazione soltanto se le circostanze di fatto e di diritto dedotte in

giudizio per ottenerli giustifichino prima facie la loro adozione. Essi devono, inoltre, essere urgenti, nel senso che deve sussistere la necessità ch'essi vengano emanati ed esplichino i loro effetti prima della decisione del giudice di merito, per evitare che la parte la quale li ha chiesti subisca un pregiudizio grave ed irreparabile. Infine, essi devono essere provvisori, ossia non devono pregiudicare la decisione sul merito.

35 Dall'art. 92, n. 1, del trattato risulta che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, alterino o minaccino di alterare la concorrenza. A termini dell'art. 93, n. 3, alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Secondo la stessa norma, la Commissione, se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. L'art. 93 precisa, nella sua ultima frase, che lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

36 Secondo la Commissione, il provvedimento provvisorio richiesto sarebbe manifestamente incompatibile con l'art. 93, n. 3, ultima frase. A suo avviso, il governo olandese non poteva infatti applicare la misura in questione prima che la Commissione adottasse la decisione impugnata nel caso di specie.

37 Se è vero che, come ha affermato la Commissione, gli artt. 92 e 93 disciplinano il controllo della compatibilità degli aiuti statali con il mercato comune in modo tale che qualsiasi misura nazionale che istituisca un aiuto non possa essere eseguita prima che la Commissione si sia pronunciata in merito, è altrettanto vero che, anche quando non abbia osservato l'art. 93, uno Stato membro non può essere privato del diritto di far valere in giudizio, segnatamente in forza degli artt. 173 e seguenti, l'illegittimità di una decisione della Commissione che gli rechi pregiudizio, né, conseguentemente, del diritto di chiedere la sospensione di detta decisione in base all'art. 186 del trattato. Questa conclusione non esclude affatto la facoltà della Commissione di chiedere alla Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi ha violato l'art. 93, n. 3, ultima frase, del trattato, come è stato affermato dalla Corte, in particolare, nell'ordinanza 21 maggio 1977 (Regno Unito, procedimenti 31/77 R e 53/77 R, Racc. pag. 921).

38 Quanto all'esistenza del « fumus boni juris », si deve osservare che, da anni, tra la Commissione ed il governo olandese si svolgono trattative sul prezzo del gas praticato agli orticoltori. In seguito alla decisione della Commissione 15 dicembre 1981 con la quale veniva chiesta la soppressione della tariffa preferenziale del gas naturale (GU 1982, L 37, pag. 29), il Regno dei Paesi Bassi adottava i provvedimenti necessari per procedere all'allineamento della tariffa orticola sulla tariffa industriale. La Commissione prendeva atto dei termini del relativo accordo in una lettera del 29 luglio 1982, indirizzata al ministro olandese degli affari esteri.

39 Tenuto conto delle misure adottate dal governo olandese, che riducevano notevolmente il divario fino ad allora esistente tra il prezzo del gas erogato agli orticoltori ed il prezzo del gas erogato all'industria, la Commissione decideva di revocare la propria decisione 15 dicembre 1981 e chiudeva il procedimento iniziato contro il governo olandese (GU 1982, L 229, pag. 38).

40 Dall'accordo intervenuto fra il governo olandese e la Commissione risulta che la tariffa per gli orticoltori doveva essere allineata tenendo conto della parità calorifica tra il gas ed il gasolio pesante.

41 Il 1° ottobre 1984 la Gasunie applicava tuttavia per l'orticoltura una nuova tariffa in base alla quale il prezzo massimo del gas veniva fissato, per dodici mesi, a 42,5 centesimi per metro cubo. Tale fissazione del prezzo massimo interveniva in un momento in cui il prezzo del gasolio pesante era in costante aumento. Inoltre, in tal modo la tariffa orticola si allontanava di nuovo notevolmente dalla tariffa industriale.

42 Di conseguenza, risulta che il governo olandese ha manifestamente infranto il compromesso cui era liberamente giunto con la Commissione. Inoltre, a prima vista, detto governo non ha osservato l'art. 93, n. 3, in quanto ha comunicato tardivamente il nuovo contratto alla Commissione e ha dato attuazione alle misure progettate prima che si concludesse il procedimento avviato dalla Commissione, permettendo in tal modo agli orticoltori olandesi di fruire per molti mesi di un vantaggio considerato discriminatorio dalla Commissione e dagli Stati membri intervenienti.

43 Tenuto conto del giudizio espresso dalla Commissione nella decisione 15 dicembre 1981, la tariffa di cui trattasi avrebbe potuto essere applicata soltanto se fosse stato evidente che essa non costituiva un aiuto. In proposito è tuttavia sufficiente constatare, oltre a quanto è stato detto nei punti precedenti, che gli argomenti dedotti al riguardo dai richiedenti non sono così evidenti da permettere alla Corte di accoglierli senza il grave rischio di pregiudicare il giudizio sul merito. Ciò vale, in particolare, per gli argomenti relativi al ruolo che il governo olandese può svolgere nella fissazione delle tariffe della Gasunie, nonché alla possibilità del passaggio al carbone in orticoltura.

44 Stando così le cose, si deve constatare non esservi alcuna urgenza che giustifichi l'ulteriore conservazione di un vantaggio concesso in violazione dell'art. 93, n. 3, del trattato.

45 Quanto al danno grave ed irreparabile che i richiedenti dicono di subire a causa dell'applicazione della decisione impugnata, esso va considerato alla luce degli effetti nefasti che, secondo la Commissione e gli Stati membri intervenienti, la tariffa preferenziale del gas ha già provocato e provocherà in futuro per l'orticoltura di altri Stati membri.

46 Da ciò risulta che le domande debbono essere respinte, sia per quanto riguarda il capo principale, sia per quanto riguarda il capo formulato in subordine e relativo alla sospensione della decisione impugnata per un periodo di due mesi.

47 I richiedenti hanno chiesto inoltre che, qualora il presidente neghi la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, la Commissione venga almeno invitata a mantenere in vigore la decisione impugnata anche se il governo olandese dovesse darle attuazione. I richiedenti avrebbero infatti interesse a che il procedimento ai sensi dell'art. 173 del trattato sia portato a termine. Questo capo della domanda va respinto. I richiedenti non hanno provato, infatti, la necessità di un provvedimento del genere alla stregua dei particolari requisiti che caratterizzano il procedimento sommario. Si deve inoltre osservare che le norme di procedura, nelle cause dinanzi alla Corte, permettono in ogni caso ai ricorrenti di far conoscere, all'occorrenza, le loro osservazioni ed il loro interesse alla trattazione della causa prima che venga decisa l'eventuale cancellazione dal ruolo.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunciandosi in via provvisoria,

Ordina

1) **I procedimenti 67/85 R, 68/85 R e 70/85 R sono riuniti ai fini della presente ordinanza.**

2) **Le domande sono respinte.**

3) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 3 maggio 1985

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart